Tel: 0039 0422 5091 Fax: 0039 0422 509350
email: visa@visa.it web: www.visa.it

Spett.le

Conferma richiesta locazione Nr. Impianto

Vs. riferimento Ns. riferimento data

Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci con la Vs. richiesta, ci è gradito confermarVi con la presente, la ns. accettazione. La locazione si intenderà regolata dalle nostre Condizioni di locazione, Generali e Speciali, di seguito riportate, e che si devono intendere da Voi accettate una volta che esse siano state debitamente sottoscritte ed a noi restituite in duplice copia.
Resta inteso che le condizioni generali, una volta sottoscritte, si applicheranno a tutte le eventuali nuove richieste di locazione, per altri e diversi impianti, ed alle eventuali richieste supplementari ed accessorie da Voi effettuate anche se differite nel tempo o relative ad altri Impianti.

Vorrete, pertanto, cortesemente sottoscrivere il duplo della presente, in segno di benestare e accettazione, e restituircelo in duplice originale.

CONDIZIONI SPECIALI DI LOCAZIONE

- Locatario
- Contratto n. del
- Oggetto e Descrizione dell'Impianto dato in locazione:

(modello e n. di identificazione, specificando se l'Impianto è nuovo od usato)

- Durata della locazione
- Termine di restituzione dell'Impianto
- Destinazione e luogo di installazione
- Esclusioni
- Trasporto
- Montaggio/Installazione
- Opere accessorie
- Canone di locazione
- Condizioni di pagamento
- Banca d'appoggio

Timbro e firma Timbro e firma

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE

Art. 1) Definizioni e Premesse

1.1 Ai fini del presente contratto (di seguito "Contratto") si adottano le seguenti definizioni:
"Contratto" si intende cumulativamente tanto le Condizioni Speciali e Generali;
"G.e." e/o "Impianto": si intende il gruppo elettrogeno dato in locazione;
"Locatore": si intende la società "Visa S.p.A.", con sede in via I° Maggio, 55 a Fontanelle (Treviso), Italia;
"Locatario": si intende il Cliente;
"Parti": si intendono rispettivamente il Locatore ed il Locatario;
"Parte": si intende tanto il Locatore quanto il Locatario;
"Manuale d'uso e manutenzione": si intende il manuale d'uso e manutenzione del G.e.

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Locazione, unitamente alle Condizioni Speciali allegate di seguito al verbale di consegna (di seguito "Verbale di Consegna"), disciplinano complessivamente il rapporto di locazione in essere tra le Parti ed avente ad oggetto il G.e. specificato nelle Condizioni Speciali.

1.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 1418 c.c., l'invalidità che dovesse investire una delle singole clausole, non andrà ad inficiare automaticamente la validità dell'intero contratto (di seguito denominato "Contratto") ovverosia le presenti Condizioni Speciali e Generali di locazione.

1.4 Le presenti Condizioni Speciali e Generali rappresentano l'accordo raggiunto tra le Parti ed annullano e sostituiscono qualsiasi altro accordo, precedentemente intercorso tra le medesime, tanto per iscritto quanto verbalmente.

1.5 Ogni eventuale modifica o integrazione delle presenti Condizioni, Speciali e Generali, dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

1.6 Il fatto che una delle Parti si astenga, anche più volte, dal pretendere il puntuale adempimento del presente Contratto dall'altra Parte, non comporta rinuncia alcuna, da parte della prima, al pieno esercizio dei diritti nascenti dal Contratto stesso.

Art. 2) Oggetto del Contratto – targa di identificazione del G.e.

2.1 Il Locatore concede in locazione al Locatario, che accetta, il G.e. descritto analiticamente nelle Condizioni Speciali, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto. Al momento della presa in consegna del G.e., da parte del Locatario, il Locatore consegna al Locatario il Manuale d'uso e manutenzione e tutta la documentazione necessaria inerente la cosa locata.

2.2 Il Locatario dichiara e riconosce che il G.e. locato è stato visionato ed è stato riscontrato conforme alle sue esigenze ed adatto all'uso per cui viene preso in locazione. Il Locatario si impegna a farsi carico di eventuali imposte ed oneri relativi all'Impianto, nonché ad ottemperare alle richieste di autorizzazione per l'installazione e l'uso dell'Impianto presso gli enti preposti, in funzione del previsto utilizzo dell'Impianto, esonerando espressamente il Locatore.

2.3 Il Locatario, preso atto dell'ottimo stato di manutenzione del G.e., si impegna a restituirlo nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deterioramento d'uso. Resta inteso che il buono stato di manutenzione del G.e. si presume, laddove non siano state sollevate osservazioni o rilevi scritti al momento della presa in consegna da parte del Locatario.

2.4 Il Locatario si impegna, per tutta la durata del Contratto, a mantenere perfettamente leggibili tutti i dati contenuti nella targa di identificazione del G.e. (contenente, tra le altre cose, la precisazione che il bene è di esclusiva ed assoluta proprietà del Locatore) ed a non rimuovere o alterare simboli descrittivi e le etichette del Locatore apposti sull'Impianto. Qualora i dati divenissero illeggibili, il Locatario dovrà comunque provvedere alla sostituzione della targa.

Art. 3) Durata della locazione

3.1 La durata della Locazione è indicata nelle Condizioni Speciali; eventuali restituzioni anticipate comporteranno la revisione della tariffa di locazione in misura inversamente proporzionale.

3.2. La data fissata per la restituzione del G.e. indicata nelle Condizioni Speciali è da intendersi tassativa; eventuali variazioni devono essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Locatore per iscritto e, comunque, comporteranno un supplemento proporzionale del canone a carico del Locatario.
In ogni caso, ed in deroga all'art. 1597 c.c., il rinnovo della Locazione deve avvenire sempre con l'accordo scritto tra le Parti.
Pertanto, l'eventuale mancato rispetto dei termini di restituzione del G.e. concordati nelle Condizioni Speciali, ancorché tollerato e non prontamente contestato dal Locatore, non determina il rinnovo della Locazione.

Art. 4) Consegna - Restituzione del G.e. locato

4.1. Salvo il caso in cui non sia stato convenuto nelle Condizioni Speciali il trasporto a carico del Locatore, il Locatario ha l'obbligo di ritirare a proprio rischio, cura e spese il G.e. nel giorno e nell'ora in cui esso viene messo a disposizione presso la sede del Locatore; tutte le spese e le indennità conseguenti ad un ritardo nella presa in consegna, sono da intendersi a carico del Locatario. Il Locatario dovrà restituire il G.e., nel giorno e nell'ora indicati nelle Condizioni Speciali, sempre presso la sede del Locatore, a proprio rischio, cura e spese.

4.2. La presa in consegna e la restituzione del G.e. dovranno essere effettuate, a cura ed onere del Locatario, nel giorno ed all'ora indicati Condizioni Speciali. In ogni caso, esse possono essere effettuate solo nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore …… alle ore e dalle ore …… alle ore ….. presso la sede del Locatore.

4.3. La presa in consegna e la restituzione del G.e. si intendono sempre Franco stabilimento del Locatore, in Fontanelle (Tv), ancorché il Locatore effettui prestazioni accessorie quali il trasporto e/o l'installazione del G.e. presso il luogo convenuto con il Locatario.
In ogni caso, la presa in consegna e la restituzione vengono effettuate con il serbatoio in riserva, salvo che dalle Parti sia diversamente convenuto nelle Condizioni Speciali. Le eventuali eccedenze di carburante presenti al momento della restituzione non verranno rimborsate dal Locatore.

Art. 5) Montaggio – installazione

5.1 Salvo non sia diversamente pattuito nelle Condizioni Speciali, il montaggio, l'installazione e la messa a punto del G.e., vengono effettuati a cura, spese e sotto la esclusiva responsabilità del Locatario.

5.2 Analogamente saranno a carico del Locatario le spese di smontaggio del G.e.

5.3 Resta inteso che il G.e. è destinato ad un utilizzo fisso, come meglio specificato nelle Condizioni Speciali, e che non è da intendersi né semovente né mobile ai sensi della Direttiva 2000/14/CE e successive modifiche, la quale ultima, dunque, non troverà applicazione.

5.4 Il Locatario potrà spostare il G.e. dal luogo di installazione indicato nelle Condizioni Speciali solo previo consenso scritto del Locatore.

Art. 6) Canone di locazione e modalità di pagamento

6.1 Il canone di Locazione è stabilito tra le Parti ed indicato nelle Condizioni Speciali. Esse indicano, in particolare, la tariffa giornaliera che si intende per un funzionamento massimo di 10 ore/giorno; le ore di funzionamento di cui il Locatario dovesse usufruire in eccedenza, saranno addebitate in proporzione, tenuto conto anche dell'usura del G.e.

6.2 Il canone di locazione indicato nelle Condizioni Speciali viene calcolato dal giorno della presa in consegna del G.e. al giorno della restituzione, compresi.

6.3 Nelle Condizioni Speciali vengono, altresì, indicate le modalità di pagamento del canone di locazione. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto al successivo art. 12).

Art. 7) Obblighi del Locatario in esecuzione del Contratto

7.1 Il Locatario si impegna a:
a) verificare l'idoneità dei luoghi in cui intende installare il G.e., tenuto contro delle caratteristiche tecniche dello stesso e delle indicazioni ricevute dal Locatore, al momento della presa in consegna del G.e., nonché di quanto stabilito nel Manuale d'uso e manutenzione;
b) installare il G.e. locato secondo le specifiche istruzioni ed indicazioni fornite dal Locatore e contenute nel Manuale d'uso e manutenzione, avvalendosi comunque di personale specializzato. In ogni caso, ultimata l'installazione, il Locatario dovrà redigere un verbale di avvenuta e corretta installazione e messa in opera;
c) utilizzare il G.e. in conformità con le istruzioni d'uso fornite dal Locatore e contenute nel Manuale d'uso e manutenzione ed in conformità con le leggi e/o regolamenti previsti dalla normativa vigente, e comunque servirsene secondo l'uso determinato nel Contratto, senza apportare alcuna modifica o adattamento allo stesso che non sia stato espressamente autorizzata dal Locatore;
d) utilizzare il G.e. esclusivamente nel luogo convenuto con il Locatore ed indicato nelle Condizioni Speciali. Il Locatario dovrà avvisare preventivamente il Locatore ed attendere l'autorizzazione scritta di questo ultimo, qualora il luogo di utilizzo del G.e. sia diverso da quello convenuto o debba subire variazioni, o sia situato in zone inagibili per normali automezzi, o l'utilizzo del G.e. debba avvenire in luoghi polverosi, climi salini, o con presenza di sostanze corrosive, elevata umidità, condizioni ambientali gravose - basse temperature (inf. a 0°) o temperature elevate (sup. a + 30°);
e) mantenere e conservare il G.e. in buono stato di funzionamento, provvedendo a sua cura e spese alla manutenzione tanto ordinaria che straordinaria. A tale riguardo, le operazioni di manutenzione dovranno essere fatte compiere soltanto da personale abilitato e/o da centri autorizzati dal Locatore, e la eventuale sostituzione di parti deteriorate o danneggiate dovrà avvenire solo con ricambi originali o comunque idonei e di pari qualità;
f) non rimuovere le protezioni delle parti pericolose ed a controllare periodicamente il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
g) mantenere costantemente pulito l'Impianto e ben lubrificate le parti meccaniche, così come ad utilizzare esclusivamente il carburante ed i lubrificanti indicati nel Manuale d'uso e manutenzione.
h) non sublocare, dare in pegno, cedere in uso a qualsiasi titolo a terzi il G.e. o consentire che sugli stessi si creino comunque vincoli o diritti di terzi suscettibili di recare lesioni alla proprietà del Locatore.

7.2 Il Locatario è l'unico responsabile del collegamento del G.e. con l'impianto di alimentazione. In tal senso esso dovrà, per il tramite di personale abilitato e/o di centri autorizzati dal Locatore, procedere al collegamento. In ogni caso, il Locatore non garantisce il G.e. per il fine e/o l'impiego che il Locatario intenda attribuirgli.

7.3. Il Locatario è costituito custode del G.e. per tutta la durata della locazione e sin dal momento di ritiro dello stesso presso lo stabilimento del Locatore.

7.4 Il Locatore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Locatario eventuali anomalie di funzionamento che dovesse riscontrare.

7.5. Il Locatario si impegna a consentire al Locatore o ai suoi incaricati di accertare, in ogni momento, lo stato e le condizioni del G.e. locato.

Art. 8) Garanzia ed Assistenza

8.1. Ogni G.e. oggetto della locazione risponde alla Direttiva Macchine CE ed alle normative in materia di sicurezza, nazionali e comunitarie, e, prima della consegna, viene controllato e provato da parte del Locatore.

8.2. Qualora si verificassero difetti, anomalie di funzionamento o avarie al G.e. il Locatario dovrà, immediatamente e senza indugio, informare per iscritto il Locatore il quale si impegna ad intervenire, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 72 ore dalla denuncia, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Nel caso in cui il G.e. non sia riparabile, il Locatore ha la facoltà di sostituirlo o di interrompere la Locazione, fermo restando gli obblighi maturati dal Locatario fino al giorno della denuncia. I costi relativi alle operazioni di riparazione e/o sostituzione del G.e. mal funzionante o in avaria saranno a carico del Locatore, con esclusione delle spese di trasporto che si rendano necessarie. E' comunque inteso che, per gli effetti della presente garanzia ed assistenza, si intendono G.e. difettosi, mal funzionanti o in avaria solo quelli affetti da difetti di progettazione, assemblaggio, costruzione, programmazione di materiali riconducibili al Locatore o dei quali, comunque, il Locatore deve rispondere.

8.3 Le Parti concordano che il Locatario non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo per l'inattività dell'impianto e/o per il mancato svolgimento dell'attività per la quale il G.e. è stato preso in locazione, sia nel caso in cui il G.e. sia stato riparato o sostituito, sia nel caso in cui dette attività non siano state possibili e, dunque, il Contratto sia stato interrotto.

8.4. La presente garanzia o assistenza è esclusa qualora:
a) il Locatario abbia apportato modifiche o fatto eseguire riparazioni sul G.e., senza una

preventiva autorizzazione scritta del Locatore, o da personale non autorizzato per iscritto dal Locatore;
b) qualora il G.e. sia impropriamente usato da parte del Locatario, o utilizzato in modo diverso o per ore superiori rispetto alle condizioni ottimali di esercizio dell'Impianto, così come previsto nel Manuale d'uso e manutenzione e/o posto in condizioni di utilizzazione diverse da quelle esplicitate nel Manuale d'uso e manutenzione;
c) qualora i difetti, il mal funzionamento o l'avaria siano causati da omesso controllo, mancata esecuzione dei servizi di manutenzione previsti, utilizzo di carburanti e lubrificanti non idonei o contenenti impurità o acqua;
d) qualora i difetti, il mal funzionamento o l'avaria siano causati da atti vandalici, o sabotaggi, o, in generale, da fatti posti in essere da soggetti terzi;
e) in ogni caso, qualora il difetto, il mal funzionamento o l'avaria non siano imputabili al Locatore.
In tutti i casi di cui sopra, tutti i costi sostenuti per la riparazione e/o l'eventuale sostituzione saranno ad esclusivo carico del Locatario.

Art. 9) Responsabilità

9.1 Il Locatario con la presa in consegna del G.e. si assume la custodia del G.e. e ne risponderà in caso di furto totale o parziale, di sabotaggio, di danni a terzi, persone e cose, e di quanto altro, anche se qui non espressamente indicato, sia riconducibile a sua responsabilità.

9.2 Il Locatore declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone, animali o cose qualora:
a) i danni sono causati da:
I) negligenza, incuria, uso improprio e/o errato da parte del Locatario e dei suoi ausiliari;
II) mancata o scarsa o errata manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria,;
III) modifiche o manomissioni dei G.e. forniti;
IV) mancato rispetto delle istruzioni contenute nel Manuale d'uso consegnato unitamente al G.e.;
V) utilizzo di parti di ricambio non originali;
VI) violazioni di norme antinfortunistiche;
b) lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, all'epoca della consegna del G.e. o del ricambio originale al Locatario, non permetteva ancora di considerare il G.e. come difettoso;
c) il G.e. non sia stato utilizzato da personale adeguatamente informato e formato;
d) il soggetto danneggiato, pur conoscendo l'esistenza del difetto, l'abbia volontariamente ignorato così esponendosi ad un pericolo.
Nei casi suddetti il Locatario si impegna a sollevare esplicitamente il Locatore da ogni pretesa a qualsivoglia titolo avanzata da terzi nei confronti del Locatore.

Art. 10) Dati Informativi – Proprietà intellettuale ed industriale - Tutela

10.1 Eventuali informazioni, riguardanti il peso, le dimensioni, i prezzi, i rendimenti o qualsiasi altro dato riguardante le caratteristiche e/o le specifiche tecniche dei G.e. contenute nella scheda tecnica, in depliant, listini, cataloghi, prospetti hanno carattere prettamente indicativo e sono da ritenersi vincolanti, unicamente se espressamente richiamati dal presente Contratto. Le prestazioni e i dati di potenza e consumo forniti dal Locatore e/o dai fabbricanti dei motori e degli alternatori, sono nominali e prevedono tolleranze in riferimento alle normative ISO-CEI-UNI.
Tali disegni, documenti, informazioni tecniche, sono forniti al Locatario in via riservata e confidenziale.

10.2 Tutti I disegni, documenti, schemi tecnici, manuali così come tutti i loghi, i marchi siano essi registrati o meno, i simboli, i nomi e qualunque altro segno distintivo riferibile ed usato dal Locatore con riguardo al G.e. – incluso quelli che in future lo stesso dovesse adottare – devono considerarsi di esclusiva proprietà di questo ultimo.

10.3 Il Locatario si impegna a segnalare al Locatore l'esecuzione di pignoramenti, sequestri ed altri vincoli sui beni locati, così come a segnalare senza indugio la modifica del proprio domicilio ed a rispettare ed a far rispettare da chiunque il diritto di proprietà del Locatore.

Art. 11) Oneri ed Autorizzazioni

Le tasse, le imposte ed ogni forma di carico tributario, presenti e futuri, inerenti all'utilizzo del G.e., sono ad esclusivo carico del Locatario, che ha l'obbligo di ottemperare – anticipatamente rispetto alla presa in consegna del G.e. - alle richieste di autorizzazione, permesso o licenza per il trasporto, l'installazione, l'uso e detenzione del G.e. presso gli enti preposti. Il Locatore è sin d'ora esonerato da qualunque responsabilità e/o onere dipendente e/o connesso al mancato ottenimento da parte del Locatario delle autorizzazioni previste dalla legge; questo ultimo si impegna a sollevare e a tenere indenne il Locatore da qualunque pregiudizio e onere che gli dovesse derivare e connesso al mancato ottenimento, da parte del Locatario, delle autorizzazioni previste dalla legge.

Art. 12) Risoluzione anticipata e Cessazione del contratto

12.1 Il Locatore potrà considerare risolto il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., laddove il Locatario:
a) ritardi il pagamento, alla scadenza prevista, anche di un solo canone di Locazione;
b) ritardi o rifiuti di restituire i beni locati;
c) non adoperi la diligenza richiesta nell'uso e nella manutenzione dei beni locati.
Nel caso in cui il Locatore intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, dovrà darne comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata A.R., a ricezione della quale il Contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di formalità ulteriori, ed il G.e., con tutta la relativa documentazione, dovrà essere restituito immediatamente al Locatore. In tal caso il Locatario dovrà versare al Locatore i canoni eventualmente scaduti e non pagati, gli interessi di mora, in genere tutte le somme eventualmente dovute, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

12.2 In caso di mancato o di ritardato pagamento del canoni di locazione, fermo restando quanto stabilito nella clausola precedente, decorrerà automaticamente sulle somme dovute, e senza necessità di preventiva messa in mora, un interesse convenzionale pari al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 2 punti, in vigore a quel momento.

12.3 Alla fine della locazione e comunque in qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, il Locatario dovrà restituire il G.e. locato, e le spese di restituzione, smontaggio e trasporto inclusi, saranno a carico del Locatario.

Art. 13) Foro Competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto, o comunque in relazione e/o connessa ad esso o alla sua risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso. Il Locatore avrà sempre e comunque facoltà di promuovere giudizi anche presso il foro del Locatario.

Art. 14) Tutela della privacy

Le Parti titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell'Art 13) della Legge 675/96 e successive modifiche. Ai sensi e agli effetti della Legge 31.12.1996 n 675 e successive modifiche, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti siano oggetto di trattamento nell'archivio Clienti/ Fornitori per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali, statistiche, commerciali e di marketing.
Le Parti titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei reciproci diritti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche.

Art. 15) Dual use

15.1 Il Locatario dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza della normativa dell'Unione Europea riguardante il trasferimento delle tecnologie dual-use e del fatto che un eventuale provvedimento della competente autorità italiana e/o europea e/o di uno Stato membro dell'Unione Europea possa limitare o proibire l'esportazione del G.e. dall'Italia o da un altro Stato europeo, e che in tale eventualità il Locatore non potrà essere tenuto responsabile in nessun modo a qualsivoglia titolo.

15.2 Il Locatario assicura e dichiara che il G.e. sarà utilizzato esclusivamente per uso civile e che ogni differente utilizzo è escluso.
Più precisamente il Locatario assicura, garantisce e si assume la responsabilità anche nei confronti di parti terze del fatto che il G.e. non sarà esportato al di fuori dell'Italia.

Data

Timbro e firma

Timbro e firma

Ai sensi e agli effetti dell'Art 1341 c.c. e 1342 c.c., le Parti dichiarano di avere preso atto delle Condizioni Generali di Locazione riportate di seguito alle Condizioni Speciali, composte di nr. 3 (tre) facciate, inclusa la presente, nella loro totalità e senza riserve di alcun tipo ed altresì di approvare specificatamente le clausole sopra riportate contraddistinte con i numeri:
5) Montaggio e Installazione, 7) Obblighi del Locatario in esecuzione del Contratto - 8) Garanzia/Assistenza – 9) Responsabilità – 11) Oneri e autorizzazioni - 12) Risoluzione anticipata e cessazione del contratto - 13) Foro competente - 15) Dual use.

Timbro e firma

Timbro e firma